

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-142 del 13/01/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)) del Titolo V alla Parte Quarta, L.R. n. 13/15. Sig.ri Mario Magnani, Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini. Approvazione del Progetto di Bonifica proposto per le matrici ambientali "suolo e sottosuolo insaturo" afferenti il sito di Via Madonna di Settecrociari, 917 - Località Lizzano - Cesena, di proprietà del Sig. Pierluigi Mangani
Proposta	n. PDET-AMB-2020-141 del 13/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)) del Titolo V alla Parte Quarta, L.R. n. 13/15. Sig.ri Mario Magnani, Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini. Approvazione del Progetto di Bonifica proposto per le matrici ambientali “suolo e sottosuolo insaturo” afferenti il sito di Via Madonna di Settecrociari, 917 – Località Lizzano – Cesena, di proprietà del Sig. Pierluigi Mangani.

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui “*Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento [...]*”;

Considerato, altresì, quanto disposto dall’art. 249 e relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento al punto 2.-2° caso, lettera a) (Bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l’analisi di rischio)) che stabilisce che il Progetto di Bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopraccitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria del tecnico istruttore Dr. Francesca Viroli e del Titolare dell’Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Considerato che con nota del 05.08.2016, acquisita al PGFC/2016/12220 del 17.08.2016, il Sig. Pierluigi Mangani ha comunicato ai sensi degli artt. 242, 245 e 304 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di attuale proprietario non responsabile, il riscontro in data 04.08.2016 di una situazione di potenziale contaminazione storica a carico del sottosuolo afferente il sito ad uso residenziale ubicato in Via Madonna di Settecrociari, 917 – Località Lizzano, nel Comune di Cesena;

Evidenziato che con la sopraccitata nota del 05.08.2016, il Sig. Pierluigi Mangani ha comunicato, altresì, la presunta presenza quali sorgenti inquinanti di “*[...] serbatoi e potenziale inquinamento del terreno da idrocarburi, di cui non è stimabile la superficie*”;

Vista l’**Ordinanza di diffida nei confronti dei Sig.ri Mario Magnani, Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini**, individuati quali responsabili della situazione di potenziale contaminazione storica accertata in corrispondenza del sito in oggetto, emessa ai sensi dell’art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. da Arpae dell’Emilia Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena con provvedimento del

16.07.2019, PG/2019/112217 e s.m.i., affinché gli stessi provvedessero ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto, ordinando loro di presentare il Piano di Caratterizzazione, ovvero in alternativa la documentazione stabilita dal punto 2. dell'Allegato 4 del suddetto Titolo V;

Considerato che con nota acquisita al PG/2019/170488 del 05.11.2019, il Dott. Geol. Aldo Antoniazzi ha trasmesso, in nome e per conto dei suddetti Sig.ri Mario Magnani, Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini, in riscontro al punto 2. della sopraccitata Ordinanza di diffida, l'elaborato denominato **"Progetto di Bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."**, datato **Ottobre 2019**, predisposto dal Geologo Dott. Aldo Antoniazzi – Studio di Geologia Tecnica e Ambientale, in collaborazione con il Dott. Geol. Alberto Antoniazzi e con il Dott. Geol. Maurizio Moroni, ai sensi dell'**art. 249** (procedura semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni, inferiori ai 1.000 mq) e **relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)** (bonifica per riportare i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione **CSC (senza effettuare l'analisi di rischio)**);

Viste le risultanze della **Conferenza di Servizi del 12.12.2019** che, tra l'altro, ha:

a) dato atto che il Sig. Pierluigi Mangani nel mese di Agosto 2018 ha realizzato in corrispondenza del sito in oggetto indagini ambientali preliminari la cui descrizione e i cui esiti sono illustrati nell'elaborato denominato **"Relazione tecnica descrittiva – indagini di caratterizzazione"**, datato Dicembre 2018, predisposto da Italbonifiche S.r.l., a timbro e firma del Dott. Geol. Alessandro Parise, trasmesso con nota acquisita al PG/2019/56598 del 09.04.2019;

b) preso atto che, alla luce dell'attuale destinazione "residenziale" del sito in oggetto, il riferimento assunto per valutare la qualità ambientale della **matrice "suolo e sottosuolo insaturo"** è rappresentato dalle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale)** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

c) evidenziato che le indagini ambientali preliminari di cui al precedente punto a) sono consistite in:

- esecuzione di n. 5 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino alla profondità di -3,0 metri da p.c. denominati "S1", "S2", "S3", "S4" e "S5", con prelievo di n. 3 campioni da ciascuno dei medesimi sondaggi, per un totale di n. 15 campioni di terreno prelevati e analizzati, ricercando i parametri "piombo", "BTEXS", "IPA", "idrocarburi leggeri, con C<12" e "idrocarburi pesanti, con C>12";
- analisi di n. 1 campione di acque sotterranee prelevato dal pozzo ad uso irriguo esistente in sito, ricercando i parametri "piombo", "BTEXS", "IPA" e "idrocarburi totali espressi come n-esano". I sopraccitati sondaggi denominati da "S1" a "S5" non sono stati attrezzati a piezometro in quanto non è stata rinvenuta la falda alla massima profondità di indagine raggiunta pari a circa -3,4 m da p.c.;

d) preso atto che:

- la stratigrafia ricostruita per il sottosuolo attraversato è la seguente:
 - da 0,0 a -0,1/-0,3 metri da p.c.: pavimentazione o terreno vegetale nelle aree verdi;
 - da -0,1/-0,3 metri a -0,5 metri da p.c.: materiale di riporto misto (limo, sabbia e ghiaia);
 - da -0,5 a -3,0 metri da p.c.: limo argilloso;
- **il livello piezometrico della prima falda superficiale** è stato rinvenuto ad una profondità di **circa -5,0 metri da p.c.** nel piazzale antistante l'abitazione. Nel frutteto di pertinenza dell'abitazione, in una zona tipograficamente più bassa (di circa 1,5 metri) rispetto al piazzale, risulta presente un pozzo ad uso irriguo (diametro 80 cm e profondità di 18 metri) con livello piezometrico di circa **-3,4 metri da p.c.**;
- gli esiti delle verifiche analitiche effettuate, in riferimento alla **matrice ambientale "suolo e sottosuolo insaturo"**, hanno accertato i superamenti delle CSC di cui alla **Tabella 1, Colonna A** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riepilogati:
 - campione "S1 (-0,1/-2,0 m da p.c.): "idrocarburi pesanti, con C>12";
 - campione "S2 (-0,1/-1,0 m da p.c.): "benzo(ghi)perilene" e "idrocarburi pesanti, con C>12".

La potenziale contaminazione rilevata risulta **circoscritta in profondità in entrambi i sondaggi**;

- gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sul campione di **“acque sotterranee” prelevato dal pozzo ad uso irriguo** non hanno evidenziato, per i parametri oggetto di indagine, alcun superamento delle CSC di cui alla **Tabella 2** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

e) ritenuto opportuno rilevare che dalla sopraccitata Relazione tecnica e da informazioni acquisite d’ufficio da Arpae nell’ambito dello svolgimento dell’attività istruttoria si evidenzia, in particolare, che:

- presso il sito oggetto di indagine ubicato in Via Madonna di Settecrociari, 917 – Lizzano – Cesena, il Sig. Nello Collini risulta aver svolto *l’attività di trasporto merci conto terzi / trasporto di merci su strada* (dal 16.09.1974 al 31.03.1984) e *l’attività di coltivazione di colture permanenti/coltivazione frutteto* (dal 01.03.1985 al 25.01.1999); infine, almeno dal mese di maggio 1998 e fino al 22.01.2004 (data comunicazione alla Provincia di Forlì-Cesena della cessazione attività) il medesimo sito risulta essere stato sede operativa della “Collini Nello e Magnani Mario s.n.c.” Ditta autorizzata per *l’attività di gestione rottami*;
- il Sig. Pierluigi Mangani risulta aver acquistato in data 29.04.2015 gli immobili e i terreni ubicati in Via Madonna di Settecrociari, 917 – Località Lizzano – Cesena, individuati al Foglio 140, particelle 32 (sub. 5 e 7), 253 (sub. 1 e 2), 32, 253, 33, 120 e 254 del Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune. L’acquisto è avvenuto tra il Sig. Pierluigi Mangani e i Sig.ri Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini, eredi del Sig. Nello Collini, precedente proprietario, deceduto in data 02.06.2012;

Evidenziato che la medesima Conferenza di Servizi del 12.12.2019 ha, quindi, proceduto alla valutazione della proposta di **intervento di bonifica** riportata al Capitolo 6 del suddetto *“Progetto di Bonifica”*, in riferimento alla matrice ambientale **“suolo (suolo superficiale) e sottosuolo (suolo profondo) insaturo”**, tesa al conseguimento, per i contaminanti indice di interesse, della **conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla **Tabella 1, Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale)** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che, a riguardo, la suddetta Conferenza di Servizi del 12.12.2019 ha, altresì, preso atto:

1. che la strategia di intervento individuata e proposta, ritenuta migliore ai fini della bonifica del sito in oggetto, risulta consistere nello **scavo e rimozione del terreno** potenzialmente contaminato (**Dig & Dump**), **smaltimento presso impianto autorizzato e reinterro**, in riferimento agli **“hot spot”** di potenziale contaminazione del **suolo superficiale e profondo insaturo** di cui, rispettivamente, ai campioni prelevati dal **“Sondaggio S1 (-0,1/-2,0 m da p.c.)”** e dal **“Sondaggio S2 (-0,1/-1,0 m da p.c.)”**. Nelle Tavole riportate in Allegato G al *“Progetto di Bonifica”* proposto sono raffigurate la planimetria con l’ubicazione dei punti di indagine in cui si è riscontrato il superamento delle CSC nel 2018, la planimetria con l’ubicazione dell’area interessata dal *“Progetto di Bonifica”*, la planimetria degli scavi proposti, la planimetria con l’ubicazione dei saggi di scavo e la planimetria con l’ubicazione dei punti di prelievo di campioni di fondo e parete dello scavo ai fini del collaudo dell’intervento di bonifica;
2. che le principali modalità con cui verrà realizzato l’intervento di bonifica proposto sono di seguito illustrate:

2.A) Quale attività propedeutica all’avvio e all’esecuzione delle operazioni di scavo nonché al fine di ottenere informazioni approfondite e di dettaglio circa la potenziale contaminazione afferente il sito in oggetto, si prevede di realizzare **n. 19 saggi di scavo** fino alla profondità complessiva di **-2 m da p.c.** la cui ubicazione è illustrata nella Figura 9 del *“Progetto di Bonifica”*.

E’ previsto il prelievo di n. 2 campioni di terreno da ciascun saggio da sottoporre a verifica analitica per una miglior definizione del volume di terreno da rimuovere (il primo campione tra 0,0/-1,0 m da p.c. e il secondo campione tra -1,0/-2,0 m da p.c.).

Verranno, altresì, prelevati campioni rappresentativi di **cemento del piazzale e materiale di riporto** (metodo della quartatura, CER 170904), di **terreno** (metodo della quartatura, CER 170504) e di

macerie derivanti dalla demolizione del disoleatore (CER 170904) e dei liquidi (CER 160708*) in esso contenuti, **al fine della corretta caratterizzazione e conferimento quali rifiuti ad impianto autorizzato.**

L'esecuzione delle attività di scavo verrà coadiuvata da verifica preliminare della qualità del terreno movimentato mediante esecuzione di indagini speditive in situ con fotoionizzatore portatile (Head Space Analysis (HSA));

2.B) AREA DI SCAVO

2.B) 1. Area "Sondaggio S1" (-0,1/-2,0 m da p.c.)

Dig & Dump (D&D): scavo e rimozione con escavatore del terreno insaturo fino alla **profondità stimata pari a circa -2,0 metri da p.c.**. Lo scavo verrà eseguito a pareti verticali;

2.B) 2. Area "Sondaggio S2" (-0,1/-1,0 m da p.c.)

Dig & Dump (D&D): scavo e rimozione con escavatore del terreno insaturo fino alla **profondità stimata pari a circa -1,0 metro da p.c.**. Lo scavo verrà eseguito a pareti verticali.

L'area di scavo interesserà il cortile antistante l'abitazione per un'estensione complessiva pari a circa **173 mq.**

Il **volume massimo di terreno** da movimentare che sarà oggetto di successivo conferimento presso impianto autorizzato di recupero/smaltimento rifiuti risulta essere complessivamente stimato pari a circa **295 mc.** Nel dettaglio:

- circa 17 mc di cemento (spessore 0,1 metri);
- circa 52 mc di materiale di riporto (spessore 0,3 metri);
- circa 226 mc di terreno limoso-argilloso (spessore 1,6 metri in corrispondenza del "Sondaggio S1" e spessore 0,6 metri in corrispondenza del "Sondaggio S2", a rettifica di quanto indicato a pag. 21 del "Progetto di Bonifica");

2.C) Area della "vasca di disoleazione": aspirazione dei liquidi e dei residui ivi contenuti, pulizia mediante acqua ad alta pressione, aspirazione reflui con autospurgo e avvio a smaltimento, esecuzione prove gas free scavo, rimozione e demolizione del disoleatore.

Successivamente alla rimozione del disoleatore si procederà all'accertamento della qualità ambientale del terreno sottostante e posto nelle adiacenze mediante fotoionizzatore, rimozione dell'eventuale terreno potenzialmente contaminato e campionamento fondo e pareti dello scavo;

2.D) rimozione del terreno ubicato in corrispondenza del pozzetto di messa a terra ubicato nel fabbricato destinato al ricovero mezzi;

2.E) tutti i volumi di materiale (es. pavimentazione in cemento e macerie) e di terreno movimentati e rimossi nel corso delle attività propedeutiche e di scavo in corrispondenza del "Sondaggio S1" e del "Sondaggio S2" saranno sottoposti ad analisi chimiche di caratterizzazione come rifiuto per l'attribuzione del relativo codice CER, caricati direttamente su idonei mezzi autorizzati e conferiti ad impianti di trattamento autorizzati per il recupero/smaltimento dei rifiuti;

2.F) fase di collaudo/restituibilità del sito: accertamento della qualità ambientale mediante prelievo di n. 11 campioni di terreno in corrispondenza delle pareti e del fondo dell'area di scavo eseguita e successiva analisi tesa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti per il terreno rimasto in situ al termine della rimozione (CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A) in riferimento ai

parametri “idrocarburi pesanti, C>12” e “benzo(ghi)perilene”. In Figura 10 del “Progetto di Bonifica” è raffigurata l’ubicazione dei punti di collaudo del terreno (fondo e pareti dell’area di scavo).

Il prelievo dei campioni di terreno ai fini del collaudo dell’intervento di bonifica avverrà come di seguito precisato:

- n. 3 campioni compositi rappresentativi del fondo scavo, 1 campione ogni 100 mq circa;
- n. 8 campioni compositi rappresentativi delle pareti dell’area di scavo, 1 campione ogni 10 mq circa;

La formazione dei campioni di collaudo avverrà mediante miscelazione e quartatura;

2.G) ripristino area di scavo:

2.G)1. in corrispondenza dei n. 19 saggi di scavo eseguiti nella prima fase dell’intervento di bonifica, si procederà al ripristino immediato con lo stesso terreno escavato;

2.G)2. al termine dell’asportazione del terreno potenzialmente contaminato, per il ritombamento dell’area di scavo verrà utilizzato materiale certificato conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

2.H) ulteriore ripermimetrazione dell’area oggetto di bonifica, qualora venissero accertati superamenti residui al termine delle attività previste;

Evidenziato che la rappresentante di Arpae – ST di Forlì-Cesena in sede di Conferenza di Servizi ha rilevato, in riferimento all’esecuzione dei n. 19 saggi di scavo di cui al precedente punto 2.A), che il mezzo escavatore non è lo strumento idoneo per l’esecuzione di sondaggi per la caratterizzazione dei siti contaminati in quanto esplica un’azione di rimescolamento del materiale estratto che comporta inevitabilmente l’aumento della produzione dei volumi da smaltire; inoltre, l’uso dell’escavatore è critico anche in relazione alle modeste dimensioni del sito e all’utilizzo dello stesso (cortile pertinenziale di edificio ad uso residenziale);

Dato atto che in riferimento a questo punto specifico, il tecnico e gli Avvocati presenti in sede di Conferenza di Servizi in rappresentanza dei Proponenti, al fine di ottimizzare le risorse disponibili finalizzate alla realizzazione della bonifica, hanno proposto di non effettuare i sopraccitati n. 19 saggi di scavo ma di avviare direttamente le attività di scavo in corrispondenza dei Sondaggi “S1” e “S2”;

Rilevato che **la sopraccitata Conferenza di Servizi del 12.12.2019**, alla luce di quanto sopra esposto, **tenuto conto della Relazione tecnica trasmessa e del contributo fornito in seduta da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di poter esprimere parere favorevole all’approvazione** dell’elaborato denominato “**Progetto di Bonifica ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**”, datato **Ottobre 2019**, predisposto dal Geologo Dott. Aldo Antoniazzi – Studio di Geologia Tecnica e Ambientale, in collaborazione con il Dott. Geol. Alberto Antoniazzi e il Dott. Geol. Maurizio Moroni, trasmesso con nota acquisita al PG/2019/170488 del 05.11.2019, nel rispetto delle **prescrizioni riportate al punto 2. della presente Determinazione;**

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di **346,00 Euro** eseguito dalla Sig.ra Patrizia Ravaldini con bonifico bancario effettuato in data 10.12.2019 relativo agli oneri amministrativi previsti dal “*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna*” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l’attività relativa all’approvazione del *Progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata (art. 249 D.Lgs. 152/2006)*, per il sito in oggetto che risulta occupare un’area inferiore a 1.000 mq;

Visto, pertanto, l’elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l’approvazione:

- **“Progetto di Bonifica ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, datato Ottobre 2019**, predisposto dal Geologo Dott. Aldo Antoniazzi – Studio di Geologia Tecnica e Ambientale, in collaborazione con il Dott. Geol. Alberto Antoniazzi e con il Dott. Geol. Maurizio Moroni, ai sensi dell’**art. 249** (procedura

semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni, inferiori ai 1.000 mq) e relativo **Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)** (bonifica per riportare i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione **CSC (senza effettuare l'analisi di rischio)**) trasmesso con nota acquisita al PG/2019/170488 del 05.11.2019;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Dato atto che l'istruttore tecnico Dr. Francesca Viroli e il Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci;

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi dell'**art. 242, comma 7. e dell'art. 249** (procedura semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni, inferiori ai 1.000 mq) e relativo **Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)** (bonifica per riportare i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l'analisi di rischio)) **del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, l'elaborato denominato ***“Progetto di Bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”***, datato **Ottobre 2019**, predisposto dal Geologo Dott. Aldo Antoniazzi – Studio di Geologia Tecnica e Ambientale, in collaborazione con il Dott. Geol. Alberto Antoniazzi e con il Dott. Geol. Maurizio Moroni, trasmesso con nota acquisita al PG/2019/170488 del 05.11.2019;

2. di autorizzare l'esecuzione dell'**intervento di bonifica proposto a carico delle matrici ambientali “suolo e sottosuolo insaturo”**, nell'osservanza delle **prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 12.12.2019**, di seguito riportate:

2.a) i Proponenti, direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovranno provvedere a trasmettere agli Enti apposite **comunicazione** relativa alla **data di inizio delle attività di bonifica**, corredata da un aggiornamento del cronoprogramma riportato al Paragrafo 7.1 del *“Progetto di*

Bonifica” e apposite **comunicazioni relative alle date previste per le diverse fasi delle attività di bonifica, con un preavviso di almeno 15 giorni**, per consentire ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena la programmazione delle eventuali attività di verifica e controllo. L’avvio delle tempistiche previste nel suddetto cronoprogramma si intenderà riferito alla data effettiva di inizio lavori (**durata prevista per la bonifica: circa 3 mesi**);

2.b) dovrà essere redatto il **“giornale dei lavori”** (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo e, comunque, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica e corredato da **planimetrie in corso d’opera descrittive delle successive fasi degli interventi di bonifica** che verranno eseguiti, con particolare riferimento alla raffigurazione delle **dimensioni effettive dell’area di scavo realizzata e dei reali volumi di terreno movimentati**;

2.c) durante le attività di scavo da realizzare in corrispondenza dell’area oggetto dell’intervento di bonifica proposto, **il materiale di diversa natura** (ad esempio, demolizione aree pavimentate, terreno di riporto, terreno potenzialmente contaminato, ecc.) **dovrà essere rimosso e successivamente depositato in aree di stoccaggio dedicate, in maniera distinta, evitando la miscelazione dei materiali**, per consentire il corretto smaltimento delle diverse categorie di rifiuto sulla base della specifica classificazione CER. Dovrà essere predisposta apposita Relazione Tecnica descrittiva delle modalità con cui si è proceduto alla **formazione e alla gestione dei cumuli in cui sono state raggruppate le diverse tipologie omogenee di materiali e delle modalità con cui si è proceduto al riutilizzo in sito del terreno proveniente da ciascun cumulo conforme**, con particolare riferimento ai quantitativi movimentati e ai Rapporti di prova attestanti, per i parametri oggetto di indagine, la conformità alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

A riguardo, si precisa che **la volumetria massima dei cumuli di terreno conforme che verrà riutilizzato in sito per il ritombamento degli scavi realizzati dovrà essere pari a circa 100 mc; i suddetti cumuli dovranno, inoltre, essere chiaramente identificati e/o numerati e la conformità del terreno di cui si prevede il riutilizzo in sito dovrà essere accertata dai Proponenti in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;**

2.d) l’**area di scavo** che verrà realizzata in corrispondenza del **“Sondaggio S1”**, del **“Sondaggio S2”** e dell’**area della “vasca di disoleazione”** durante i periodi notturni e diurni di inattività dovrà essere isolata dal piano cantiere e dal piano campagna e coperta mediante teli impermeabili, al fine di impedirne il contatto con le acque di origine meteorica;

2.e) l’**eventuale riutilizzo in sito del terreno oggetto di escavazione al fine del ritombamento dell’area di scavo** potrà avvenire solo a seguito dell’accertamento della conformità, per i parametri oggetto di indagine, alle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **sia da parte dei Proponenti sia da parte di Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena** e della trasmissione dei relativi Rapporti di prova.

Diversamente, per il riempimento dell’area di scavo e per il ripristino del sito in oggetto dovrà essere utilizzato **terreno naturale di provenienza esterna certificata con caratteristiche meccaniche conformi ed idonee all’utilizzo** (parametri con concentrazioni conformi alle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); dovrà essere fornito apposito certificato riportante l’indicazione della **quantità di terreno utilizzata e la dichiarazione di origine e conformità** alle relative CSC di cui alla sopraccitata Tabella 1, Colonna A;

2.f) al fine del collaudo degli interventi di bonifica a carico delle matrici ambientali “suolo superficiale e profondo insaturo” e della restituibilità del sito in oggetto, al termine degli interventi di bonifica che si stimano svolgersi in un arco temporale di circa **3 mesi** (rif. cronoprogramma riportato al Capitolo 7. del “Progetto di Bonifica”), dovranno essere prelevati e analizzati:

2.f)1) in contraddittorio con Arpae – ST di Forlì-Cesena, **campioni di terreno rappresentativi del fondo e delle pareti (porzione “suolo superficiale (0,0/-1,0 m da p.c.)” e porzione “suolo profondo (-1,0/-2,0 m da p.c.)” dell’area di scavo realizzata** (si precisa, a riguardo, che la modalità di campionamento potrà essere ridefinita in campo alla luce delle condizioni sito-specifiche di scavo accertate e condivisa dai Proponenti e dai tecnici di Arpae), al fine di accertare la conformità, per i parametri oggetto di indagine, agli obiettivi di bonifica stabiliti, costituiti dalle relative **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla **Tabella 1, Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale)** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l’assenza di potenziale contaminazione residua a carico del terreno. **A riguardo, Arpae – ST di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni.**

In particolare, i campioni da prelevare dallo scavo ai fini della restituzione dovranno essere così definiti:

- **pareti scavo:** i campioni di parete dovranno essere composti da almeno n. 5 subcampioni opportunamente miscelati e quartati al fine di comporre un campione medio rappresentativo della lunghezza della parete e di tutta la profondità raggiunta (gli almeno n. 8 campioni di collaudo sono identificati con la sigla “CP1”-“CP8” e la relativa ubicazione è raffigurata nella Figura 10 del “Progetto di Bonifica”);
- **fondo scavo:** i campioni di fondo scavo dovranno essere composti da almeno n. 4 subcampioni opportunamente miscelati e quartati al fine di comporre un campione medio rappresentativo dell’area (gli almeno n. 3 campioni di collaudo sono identificati con la sigla “CF1”, “CF2” e “CF3” e la relativa ubicazione è raffigurata nella Figura 10 del “Progetto di Bonifica”);

2.f)2) i parametri oggetto di collaudo sono: **Aromatici policiclici (IPA), “BTEX”, “idrocarburi leggeri, con C \leq 12” e “idrocarburi pesanti, con C $>$ 12” e lo scheletro;**

2.g) il prelievo e l’analisi chimica dei campioni di terreno dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni “Campionamento terreni e acque sotterranee” e “Metodiche analitiche” dell’Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.h) al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae di Ravenna. Si precisa, a riguardo, che le attività analitiche dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità; sarebbe opportuno, pertanto, che le certificazioni analitiche e i rapporti di prova prodotti venissero emessi da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA per le prove analitiche richieste;

2.i) al termine del campionamento di collaudo, in attesa dei risultati delle verifiche analitiche di laboratorio, si dovrà procedere alla messa in sicurezza dell’area di scavo con posizionamento di geotessuto, riempimento con terreno idoneo e mantenimento della recinzione dell’area di cantiere;

2.j) i rifiuti prodotti nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di bonifica a carico della matrice "suolo superficiale e profondo insaturo" dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare, in riferimento alle modalità con cui effettuare il deposito temporaneo dei materiali escavati e ubicati presso le diverse aree di stoccaggio, si segnala l'obbligo di operare nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni previste a riguardo dalla normativa vigente in materia di rifiuti con particolare riferimento ai limiti previsti per il deposito temporaneo, stabiliti dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il mancato rispetto di tali condizioni fa ricadere lo stoccaggio dei suddetti materiali nell'ambito delle operazioni di deposito preliminare o di messa in riserva, che necessitano di autorizzazione preventiva allo svolgimento di tali attività di gestione rifiuti;

2.k) preso atto di quanto comunicato al Capitolo 6. del "Progetto di Bonifica" proposto, qualora in fase di scavo venissero individuati "hot spot" di potenziale contaminazione con areale e/o a profondità maggiori di quelli previsti si dovrà procedere alla loro asportazione qualora tecnicamente fattibile con i mezzi di escavazione disponibili in cantiere, in accordo con i tecnici di Arpae - ST di Forlì-Cesena, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti.

Se non fosse tecnicamente possibile procedere ad ulteriori escavazioni ovvero se al termine degli interventi di bonifica proposti, alla luce degli esiti delle indagini di restituibilità ai fini del collaudo effettuate in contraddittorio da Arpae – ST di Forlì-Cesena, venisse accertato il persistere della situazione di potenziale contaminazione residua a carico del "suolo superficiale e profondo insaturo", i Proponenti, direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovranno comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita **Variante al Progetto di Bonifica** approvato che proponga tecnologie di bonifica alternative ovvero ad implementare la procedura di **Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** da sottoporre alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi;

2.l) la **richiesta di rilascio da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica**, dovrà essere presentata solo successivamente **all'avvenuto ripristino dell'area in oggetto**. Tale richiesta dovrà essere presentata dai Proponenti Sig.ri Mario Magnani, Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini, direttamente o mediante terzi appositamente delegati, utilizzando il **Modulo I e il Modulo I1** appositamente predisposti da Arpae Emilia-Romagna (e reperibili al seguente indirizzo https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3570), ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena e, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti, della Nutrizione ed Epidemiologia di Cesena.

Unitamente ai suddetti Modulo I e Modulo I1, i Proponenti dovranno trasmettere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena **prova dell'avvenuto pagamento degli oneri** previsti dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività relativa al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica (l'attività "12.8.5.7" prevede un importo pari a 346,00 Euro per un sito fino a 2.000 mq + ulteriori 100 Euro ogni ulteriori 1.000 mq);

2.m) ai fini della restituibilità, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita **Relazione Tecnica di fine lavori**, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:

- 2.m)1)** dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto;
- 2.m)2)** dovrà essere trasmessa copia del “giornale dei lavori” di cui al punto 2.b) delle prescrizioni;
- 2.m)3)** dovranno essere allegati i **Rapporti di prova del Laboratorio scelto dai Proponenti e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di terreno prelevati dal fondo e dalle pareti dello scavo realizzato**, ai fini del collaudo e della restituibilità del sito, tese all'accertamento della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati ai relativi valori di CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- 2.m)4)** qualora venga riutilizzato terreno escavato in sito ai fini del riempimento e ripristino dell'area di scavo, dovranno essere allegati i Rapporti di prova del Laboratorio scelto dai Proponenti e di Arpae – ST di Forlì-Cesena relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di tale terreno, tese alla verifica della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati ai relativi valori di **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
Dovrà, altresì, essere trasmessa **la documentazione relativa al materiale di provenienza esterna al sito che verrà utilizzato per il riempimento dell'area di scavo** (tipologia materiale, caratteristiche, quantità, denominazione luogo di produzione, certificazioni/Rapporti di prova recenti attestanti la conformità alle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- 2.m)5)** dovranno essere allegate le copie delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito degli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;
- 2.m)6)** dovrà essere allegata la copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti prodotti.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, ad Arpae – ST di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti, della Nutrizione ed Epidemiologia di Cesena;

3. di precisare che, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;

4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata:

- 4.1)** alla **presentazione di idonea garanzia finanziaria** conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **da parte dei Proponenti Sig.ri Mario Magnani, Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini al Comune di Cesena (in originale)** e, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC) (in copia);
- 4.2)** all'**accettazione della suddetta garanzia da parte del Comune di Cesena** che dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC);

4.3) la garanzia finanziaria di cui al precedente punto 4.1) dovrà essere prestata per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti, secondo le seguenti indicazioni:

4.3)1) si dovrà utilizzare **lo schema di fidejussione** riportato in allegato alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015 (rif. "Allegato parte integrante – 13") e **costituente l'Allegato 1 al presente atto**, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:

- fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
- polizza assicurativa prestata da Società di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- l'importo della garanzia finanziaria è pari a **29.430,00 Euro** corrispondente al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica (rif. Capitolo 10. del "Progetto di Bonifica" pari a 58.860,00 Euro);
- la comunicazione di avvenuta accettazione della sopra richiesta garanzia finanziaria rilasciata dal Comune di Cesena, dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- la **validità della garanzia finanziaria** dovrà essere pari alla **durata prevista per la realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati** con il presente provvedimento (**3 mesi**), **maggiorata di un anno**, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente al Progetto di Bonifica approvato con il presente atto, a seguito di apposita richiesta da parte dei Proponenti Sig.ri Mario Magnani, Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini;

5. di demandare ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 44/95, l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi approvati con il presente atto;

6. di dare atto che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, l'istruttore tecnico Dr. Francesca Viroli e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

7. di dare atto, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

8. di fare salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;

9. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

10. di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- Sig. Mario Magnani;
- Sig.ra Patrizia Ravaldini;
- Sig.ra Tania Collini;
- Sig. Stefano Collini;

- Avv. Cristina Marchini in rappresentanza del Sig. Mario Magnani, in virtù del mandato professionale conferito e dell'elezione del domicilio presso lo studio della stessa;
- Avv. Francesca Magnani in rappresentanza dei Sig.ri Patrizia Ravaldini, Tania Collini e Stefano Collini, in virtù del mandato professionale conferito e dell'elezione del domicilio presso lo studio della stessa;
- ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio;
- all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena;
- Sig. Pierluigi Mangani, in qualità di proprietario non responsabile dell'area oggetto del Progetto di Bonifica, distinta al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Cesena al Foglio n. 140, particelle 32 (sub. 5 e 7), 253 (sub. 1 e 2), 32, 253, 33, 120 e 254;
- Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo;
- Dott. Geol. Aldo Antoniazzi.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
*(Dr. Mariagrazia Cacciaguerra)**

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Premesso che:

1) la Societàdomiciliata inC.F...../p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Città Metropolitana di Bologna/ARPA-E /Regione/Ministero)..... ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006;

2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro.....pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art.1- Costituzione della garanzia

La sottoscritta

Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig.,

oppure

Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n.....del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via.....(cod. fiscale:...../partita I.V.A.....),

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione e accettazione dell'Ente garantito.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 del Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha una durata di (mesi, anni), pari ai termini previsti per la realizzazione degli interventi autorizzati con il provvedimento di cui al punto 1) delle premesse, maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica.

L'efficacia del presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito corrispondente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Ente responsabile del procedimento di Bonifica, come disposto dall'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce "...La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7...".

Art. 7. Svincolo della garanzia

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art.8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 10. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fideiussione/polizza stessa.

10
Art. 11. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.